



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Vico II Fontanelle - Giovanni Paolo II”

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Bovino n. 1 - 71026 DELICETO (FG)

C.F. 94115070719 - C.M. FGIC88300C



www.istitutocomprensivodeliceto.edu.it -- e-mail: fgic88300c@istruzione.it -- fgic88300c@pec.istruzione.it
Uff. Amm. tel. 0881/886920 – 886908

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
- VISTO** l'art. 3 della L. 23/1996;
- VISTO** gli artt. 38 e 45, co. 2, del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- VISTO** il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ...", in particolare l'art. 4.;
- RITENUTO** opportuno fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici,

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(art. 38 e 45 c. 2 del D.I. 129/2018)

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15.02.2024 con Delibera n. 56

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni:
 - precarie e di carattere sporadico;
 - compatibili con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
 - coerenti con le specificità del PTOF di Istituto;
 - non interferenti con le attività didattiche.

2. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati negli artt. 2 e 3.

L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità. Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere motivata e rivolta per iscritto alla Provincia di Foggia (Ente Locale proprietario) ed al Dirigente Scolastico, che la vaglierà e fornirà assenso o diniego scritto e motivato.

I locali scolastici di cui si può chiedere la concessione sono:

- Auditorium
- Palestre ed impianti sportivi in generale
- Laboratori

Non è consentito l'utilizzo di aule didattiche.

Art. 2
CRITERI DI CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

1. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività compatibili con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, si valuteranno i contenuti dell'attività proposte a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con esclusione di attività manifestamente confessionali, politiche e partitiche. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 3

NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:
 - fumare in tutto l'edificio scolastico e nelle relative pertinenze esterne;
 - svolgere attività legate ad azioni o campagne di promozione politica;
 - accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
 - utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;
 - vendere e/o somministrare cibarie e bevande;
 - installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
 - lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute;
 - introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti;
 - introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
 - violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.;
 - depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne;
 - posizionare qualsiasi oggetto in maniera tale da ostacolare il normale movimento di apertura di porte ubicate lungo i percorsi di esodo;
 - la messa in opera di qualsiasi dispositivo atto a bloccare o limitare la chiusura ed il

normale completo funzionamento delle porte e delle uscite.

Art. 4

OBBLIGHI e RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche fin dal giorno successivo a quello concesso;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario;
- restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;
- prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico- sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti;
- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.

2. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

3. Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle

attrezzature tecniche.

4. Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l'Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate.
5. Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l'Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all'iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti.
6. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso.
7. L'istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.
8. L'istituzione scolastica e Ente Locale sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte del concessionario nonché da parte di terzi a qualsiasi titolo presenti nei locali concessi con specifico riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, gestione delle emergenze e primo soccorso mediante dichiarazione di apposita diretta assunzione di responsabilità da parte del concessionario.

Art. 5

CONCESSIONE PER UTILIZZI OCCASIONALI, TEMPI DI RICHIESTA E FASCE ORARIO DI UTILIZZO

1. La concessione è a titolo gratuito per attività di utilizzo occasionale, purchè le stesse non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.
2. L'iter del provvedimento di richiesta è il seguente:
 - presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta di utilizzo dei locali con un preavviso non inferiore ai 10 gg;

- Indicazione del soggetto richiedente e generalità della persona responsabile;
 - dettagliata indicazione sui locali che verranno utilizzati, sulle attività che si svolgeranno, degli orari e la durata di impiego dei locali scolastici;
 - l'impegno, per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, di provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio, asporto e ripristino;
 - l'impegno a non eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti;
 - l'impegno a riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li ha avuti in consegna;
 - dichiarazione di stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile come previsto da D.l. 129/2018, art. 38 Comma 4;
 - assunzione, da parte del concessionario, degli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed assunzione, in via esclusiva, di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali;
 - dichiarazione di aver letto, compreso ed accettato i termini del presente regolamento.
3. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.
4. L'uso dei locali, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, può essere richiesto, nei giorni di svolgimento di attività didattiche previste da calendario scolastico, a partire dalle ore 18.00, e comunque non in coincidenza con le fasce orarie in cui sono previste attività didattiche, progetti, attività funzionali all'insegnamento dell'Istituto Scolastico, salvo eventuali deroghe da valutare di volta in volta. Nei giorni di sospensione dell'attività didattica e nei giorni festivi, i locali possono essere concessi, in linea di massima, senza limitazioni di fasce orario. Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo degli esami.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

1. La presentazione della richiesta di concessione non vincola l'Istituto all'accoglimento della stessa. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico, senza necessità di

ulteriori delibere del Consiglio d'Istituto. Il Dirigente, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento nonché delle norme generali che regolamentano la tipologia della manifestazione da svolgere nei locali richiesti e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito positivo il Dirigente procederà all'emanazione del provvedimento concessorio.

2. Con il provvedimento di concessione il Dirigente può disporre ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dal presente Regolamento, in relazione alla particolarità dell'iniziativa che si intenda svolgere.

Art. 7

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo opportuni sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
2. Il Dirigente Scolastico ha, altresì, il diritto di effettuare, durante il periodo di concessione, la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge e delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La violazione anche di una sola disposizione del presente Regolamento produce la revoca della concessione da parte del Dirigente Scolastico, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Della revoca sarà data tempestivamente comunicazione motivata al concessionario.
2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze istituzionali della scuola, per motivate ragioni di interesse pubblico o eventi eccezionali, dandone comunicazione motivata al concessionario. A tal proposito il Concessionario non potrà eccepire in merito alla revoca.
3. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nella richiesta e/o nell'utilizzo, secondo quanto disposto negli articoli precedenti.
4. La concessione può essere negata nel caso in cui il medesimo soggetto richiedente abbia attuato un pregresso utilizzo dei locali o delle strutture in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.